



MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO

di Scuola INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO

"Don Milani" - LANCIANO (CHIETI) – Via Ortona 8 - 66034

TEL. 0872/713427 – 717140 --- Cod. Fiscale 81006770697 – codice meccanografico CHIC839002

e-mail: chic839002@istruzione.it - PEC : chic839002@pec.istruzione.it

sito internet: <http://www.comprensivodonmilanilanciano.edu.it>

ISTITUTO COMPRENSIVO - "DON LORENZO MILANI"-LANCIANO
Prot. 0004440 del 31/08/2021
(Uscita)

A tutto il personale scolastico
sede

Oggetto: obbligo di esibizione della **certificazione verde COVID-19** da parte del personale scolastico ai sensi dell'art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021.

Si comunica che ai sensi dell'art. 9-ter, c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall'art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, *"dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2"*.

Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter *"il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"*.

A tal fine le SS.LL., a decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di essere ammessi a prestare servizio nell'edificio scolastico, esibiranno ogni giorno, al personale espressamente incaricato della verifica dallo scrivente, unitamente a un documento di identità valido, la certificazione verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall'art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309. Le modalità di verifica sono stabilite dal c. 4 del citato articolo.

DISCIPLINA DELLA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19

(ai sensi dell'art. 13 del DPCM 17 giugno 2021)

Le verifiche avvengono nel rispetto delle seguenti modalità:

a) le operazioni di controllo consistono nella verifica del *Green Pass* attraverso l'*App* VerificaC19;

- b) in particolare, se il certificato è valido, al verificatore apparirà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde o blu) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita;
- c) è consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione;
- d) è vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;
- e) è consentito solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere, assumere o conservare alcuna informazione;
- f) è vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità e salvare file su supporti elettronici;
- g) nel caso di rifiuto ad esibire la certificazione e/o ad esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, l'incaricato alla verifica contatta il proprio responsabile per le ulteriori incombenze;
- h) l'operazione è svolta con discrezione, evitando di riferire ad alta voce informazioni sulle persone verso le quali si sta attuando il controllo;
- i) è rispettata una distanza di cortesia tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;
- j) all'incaricato è vietato cedere, anche temporaneamente, la delega o farsi sostituire senza preventiva autorizzazione del responsabile.

Lanciano, 31.8.2021

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Gaeta